Sentenza

n. 139/2025

g. 30793 **REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Gaetano **BERRETTA** Giudice

Pia **MANNI** Giudice– relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30793** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 19.11.2024 nei confronti del sig.:

BORSELLINO Giovanni Lucio, C.F. BRSGNN60T13I441W, nato a Saronno (VA) il 13.12.1960 ed ivi residente in vicolo Pozzetto n. 19, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza della Conciliazione, n. 5 presso il Prof. Avv. Paolo Vinci (pec: paolo.vinci@milano.pecavvocati.it; paolovinci@paolovinci.it) che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di costituzione e memoria.

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile dal convenuto nella comparsa di costituzione depositata in data 15.4.2025;

VISTO il parere favorevole reso il 18.3.2025 dalla Procura

Regionale;

VISTO il decreto n. 7/2025 di questa Sezione con il quale è stata accolta l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l'udienza del 17.9.2025 ai fini della definizione del giudizio;

VISTA la documentazione contabile depositata dal convenuto;

UDITI nell'udienza camerale del 17.9.2025, con l'assistenza del Segretario Salvatore Carvelli, il rappresentante del Pubblico Ministero Fabio D'Aula e l'avv. Irene Vinci per delega del Prof. avv. Paolo Vinci per il convenuto, omessa la relazione di causa con il consenso delle parti

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la Procura Regionale ha evocato in giudizio Borsellino Giovanni Lucio al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno di € 31.114,71 in favore dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona a titolo di danno indiretto.

Il danno erariale segue al pagamento da parte della predetta ASST della somma di € 33.554,71 a favore della paziente M., comprensivi di spese di CTP e CTU (queste ultime recuperate dalla Compagnia per l'importo di € 2.440,00) in forza di sentenza n. 1392/2018 del Tribunale di Busto Arsizio. Con tale sentenza il Tribunale ha condannato la dott.ssa Gussoni, ginecologa di fiducia della M. ai tempi degli accadimenti, e l'ASST per aver

subito un emoperitoneo da rottura di tuba a seguito della mancata diagnosi di Gravidanza Extrauterina Tubarica del 27/07/2007 presso il presidio ospedaliero di Saronno ove il dott. Borsellino Giovanni Lucio prestava servizio quale Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia. Il dott. Borsellino veniva, quindi, messo in mora dall'ASST.

La Procura ha contestato al convenuto di non aver posto in essere tutti gli approfondimenti medici necessari per scongiurare un danno alla persona della paziente per l'omissione diagnostica di gravidanza extrauterina, come rilevato dalle consulenze tecniche in atti. In particolare, nonostante che dall'ecografia transvaginale del 27.7.2007 non si visualizzasse camera ovulare in utero, il dott. Borsellino aveva dimesso la paziente senza ulteriori approfondimenti tenuto conto delle possibili, gravissime, conseguenze a cui era esposta la paziente, ivi incluso il rischio-morte e non prodigandosi, conseguentemente, per un tempestivo intervento chirurgico laparoscopico di rimozione della G.E.U. Infatti, la paziente dopo soli due giorni era costretta a richiedere l'intervento del 118 tramite il quale veniva trasportata d'urgenza, sempre all'Ospedale di Saronno, dove le veniva diagnosticata "*evoluzione della gravidanza tubarica destra in emoperitoneo da rottura della salpinge con necessità di intervento di emergenza/urgenza*" di laparatomia, conseguente maggiore esposizione della paziente a sviluppare aderenze endo addominali, aggravando così il quadro di infertilità.

La Procura ha scomputato dal danno complessivo di € 33.554,71, l'importo di € 2.440,00, a titolo di spese per CTU/CTP rimborsate dall'assicurazione, chiedendo al convenuto il risarcimento dei residui € 31.114,71.

Il convenuto Borsellino Giovanni Lucio si è costituito in giudizio con atto di costituzione e memoria depositata in data 15.4.2025 con il patrocinio del Prof. avv. Paolo Vinci. Il convenuto ha chiesto preliminarmente di essere ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato con il pagamento di € 10.000,00 pari a circa il 32% della pretesa risarcitoria. A tal fine egli ha chiesto ed ottenuto dalla Procura parere favorevole, allegato alla comparsa di risposta. In subordine, per il caso di mancata ammissione al rito abbreviato, ha formulato le difese nel merito.

Con decreto n. 7 del 14.5.2025 la Sezione ha ammesso il convenuto al rito abbreviato, determinando la somma dovuta in € 10.000,00 in favore dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona, fissando il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento per il versamento in unica soluzione della somma dovuta, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e l'attestazione dell'Amministrazione dell'avvenuto incasso della somma dovuta, riservando al definitivo la statuizione sulle spese.

In data 24.6.2025 il convenuto ha depositato la nota di eseguito pagamento della bolletta del 6.6.2025 n. 01000000018743381 di AmTrust Assicurazioni S.p.A. con cui la Compagnia assicuratrice

ha provveduto al pagamento dell'importo di € 10.000,00 a favore della ASST della Valle Olona e la reversale di incasso emessa dall'Amministrazione.

Nell'udienza camerale del 17.9.2025 il Pubblico Ministero, preso atto dell'avvenuto pagamento, ha chiesto di dichiarare estinto il processo e il difensore del convenuto ha aderito alla domanda di dichiarazione di estinzione del processo.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 130 CGC ha introdotto, nel processo di responsabilità amministrativo contabile, il rito abbreviato, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire all'erario l'incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie. La norma stabilisce, così, che: "*il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*" (comma 1). Stabilisce, poi, la norma che: "*Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno*" (comma 6). In caso di accoglimento della richiesta: "*il collegio determina*

la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata" (comma 7). Il collegio, quindi: "*definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese*" (comma 8). La sentenza non è impugnabile (comma 9).

Nella specie, all'udienza camerale odierna, il P.M. nulla ha eccepito in merito all'adempimento degli obblighi di legge e di quelli contenuti nel decreto n. 7/2025 da parte del convenuto.

Il convenuto ha, infatti, provato l'avvenuto pagamento, in unica soluzione e nel termine stabilito, della somma determinata nel decreto suddetto, tramite la produzione la nota di eseguito pagamento della bolletta del 6.6.2025 n. 01000000018743381 di AmTrust Assicurazioni S.p.A. con cui la Compagnia assicuratrice ha provveduto al pagamento dell'importo di € 10.000,00 a favore della ASST della Valle Olona e la documentazione contabile che attesta l'avvenuto incasso della somma da parte dell'Amministrazione.

Il Collegio, preso atto dell'avvenuto pagamento, deve procedere alla definizione del giudizio ai sensi del sopracitato art. 130 CGC.

In base a quanto esplicitamente previsto dall'art. 130, comma 8, CGC, il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio. La norma, infatti, non consente, diversamente da quanto previsto per i casi di estinzione del giudizio previsti dall'art. 111 CGC, che

le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno sostenute; nemmeno è possibile dichiarare che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, come è previsto dall'art. 110 CGC nel caso di rinuncia agli atti del processo.

Non sussistono infine, nella specie, i presupposti per la compensazione delle spese previsti dall'art. 31, comma 3, CGC.

Sul punto, appare condivisibile l'orientamento, già fatto proprio da questa Sezione, secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza centrale d'appello, n. 104/2018).

In ossequio a tale principio, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono da porre a carico del convenuto in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l'illecito ascritto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA definito il giudizio n. **30793,** instaurato nei confronti di Borsellino Giovanni Lucio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile;

CONDANNA Borsellino Giovanni Lucio al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 89,18 (ottantanove/18).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17.9.2025.

Il Giudice estensore | Il Presidente

(Pia Manni) | (Vito Tenore)

f.to digitalmente | f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/09/2025

Per Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

Dott. Ludovico Giovanni Maria

f.to digitalmente